

Risparmiatori. Pubblicato il regolamento del fondo interbancario sugli indennizzi all'80% mentre il Dpcm sugli arbitrati è arrivato a Palazzo Chigi

Banche fallite, regole pronte sui rimborsi per i bond

I CHIARIMENTI

Il diritto agli indennizzi riguarda tutti i cointestatari e gli eredi dei possessori di obbligazioni subordinate dei quattro istituti bancari

Marco Mobili
Gianni Trovati

ROMA

■ Pubblicato il regolamento del fondo interbancario sugli indennizzi all'80% per i risparmiatori colpiti dalla crisi delle quattro banche finite nella procedura di risoluzione, mentre arriva a Palazzo Chigi per la firma finale anche il decreto chiamato a disciplinare la procedura di arbitrato per chi non ha i requisiti o non vuole scegliere la strada del rimborso «automatico».

Dopo settimane dominate dal tema Monte dei Paschi, si sblocca l'impianto delle regole per rendere operativi gli indennizzi previsti per i quasi 11 mila investitori che sono inciampati nel bail in scattato il 22 novembre scorso su Cari Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cari Chieti.

Le strade aperte dal decreto banche per gli indennizzi sono due, e sono quindi due anche i provvedimenti per attuarle. La prima punta all'indennizzo dell'80% per i risparmiatori che hanno acquistato direttamente dalla banca in liquidazione obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 e che hanno un reddito complessivo fino a 35 mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro. Come spiega il regolamento pubblicato dal Fondo interbancario, gli strumenti finanziari per i quali si chiede il rimborso automatico dovevano essere detenuti al 22 novembre scorso, data di risoluzione dei quattro istituti di credito.

Due sono i chiarimenti più attesi, e riguardano i casi di cointestazione e le eredità. Sul primo aspetto, il Fondo spiega che tutti i cointestatari possono presentare la richiesta di rimborso per la parte di propria pertinenza, e che la mancanza di requisiti da parte di un intestatario non bloc-

ca gli altri.

All'indennizzo forfettario hanno diritto anche gli eredi del titolare. In questo caso, però, gli interessati dovranno presentare al fondo sia il certificato di morte sia la dichiarazione di successione o comunque una dichiarazione che attesta l'accettazione dell'eredità. Il Fondo, comunque, dovrà ovviamente accertare la presenza dei requisiti di reddito, patrimonio e tempi di acquisto dei titoli.

Con la pubblicazione del regolamento si completa il quadro delle regole necessarie alle istanze, che vanno presentate al Fondo tramite la procedura online aperta sul sito www.fitd.it, oppure via Pec (fondo.solidarierita@legalmail.it) o con raccomandata, utilizzando il modulo presente sul portale. Per fare domanda c'è tempo fino al 3 gennaio 2017, e vale la pena di ricordare che arrivare "prima" non determina vantaggi particolari nella procedura. Il Fondo ha 60 giorni di tempo per riconoscere il rimborso, termine che si interrompe in caso di richiesta di documentazione ulteriore: la mancata risposta a queste sollecitazioni produce una bocciatura automatica per la domanda.

La strada alternativa è quella degli arbitrati, e interessa chi ha acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014, chi non ha i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per l'indennizzo «automatico» e chi punta a un rimborso superiore all'80 per cento. Per aprirla è necessario il varo del Dpcm che disciplina le procedure arbitrali dell'Anac. Il ritardo di questo provvedimento ha allarmato anche i parlamentari del Pd, che hanno presentato ieri un'interrogazione urgente sul punto al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. «Il testo - spiega Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia con delega al credito - è pronto ed è all'esame di Palazzo Chigi per la firma». Il provvedimento serve a definire in particolare l'iter di nomina degli arbitri che dovranno rispondere all'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

